



*Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo*

*Settore Logistica e fornitori
Ufficio Gare e Contenzioso*

RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE, RILEGATURA E PLASTIFICAZIONE PER GLI UFFICI DI STAFF E PER LE DIREZIONI CENTRALI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del servizio
- Art. 2 - Importo del servizio
- Art. 3 - Durata del contratto
- Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 - Obblighi del fornitore
- Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 7 - Fatturazione e pagamento
- Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 - Responsabilità del fornitore
- Art. 10 - Penali, recesso e risoluzione
- Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione
- Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
- Art. 13 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 14 - Disposizioni antimafia
- Art. 15 - Foro competente
- Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 1 - Oggetto del servizio

La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, i servizi indicati nella RDO e dettagliatamente descritti nel Capitolato allegato, nonché tutti i servizi connessi e necessari all'esecuzione del contratto.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Importo del servizio

L'importo massimale, triennale, complessivo della RDO è pari ad € 39.500,00, al netto dell'IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, sono specificatamente quantificati ed indicati dall'aggiudicataria in allegato all'offerta economica. Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Le quantità triennali stimate previste per il fabbisogno degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate sono quelle indicate nel file .xls "Quotazione" allegato alla RDO.

Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicataria si intende aperto; le quantità indicate rappresentano delle stime basate sui consumi pregressi e passibili di variazioni in eccesso o in difetto nel corso dell'intera fornitura, ferma l'applicazione dei corrispettivi unitari e senza impegno dell'Agenzia al raggiungimento del massimale di spesa.

L'Agenzia procederà, pertanto, in base all'effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere, tramite singoli ordinativi, i servizi necessari fino a concorrenza dell'importo massimale, senza obbligo di utilizzo totale dello stesso.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura emessi fino a concorrenza del massimale stabilito, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non dovesse essere raggiunto l'importo massimale sopra indicato.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto, nel limite dell'importo massimale previsto, avrà durata di tre anni, a decorrere dalla stipula.

I corrispettivi unitari devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione di sedi. Si applica l'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione dei servizi previsti dal contratto dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento e nel capitolato allegato alla RDO.

L'Agenzia delle Entrate, per il tramite dell'Ufficio Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, emetterà singoli ordinativi nei quali saranno indicate le tipologie, le quantità e le caratteristiche dei servizi da fornire.

Il fornitore dovrà garantire, a proprie spese, il servizio di ritiro/consegna del materiale da e presso le sedi centrali dislocate ai seguenti indirizzi:

- Via C. Colombo 426 c/d, Roma;
- Via Giorgione 159, Roma;
- Via Licini 12, Roma;
- Largo Leopardi, 5 Roma;

Le lavorazioni ultimate dovranno essere consegnate secondo la tempistica di seguito indicata:

- fino a 1000 fotocopie: entro e non oltre 24 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 5000 fotocopie: entro e non oltre 48 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 10.000 fotocopie: entro e non oltre 72 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 20.000 fotocopie: entro e non oltre 1 settimana lavorativa dalla consegna del materiale da lavorare;
- oltre 20.000 fotocopie: nel termine da concordarsi di volta in volta e non oltre 3 settimane lavorative dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 50 rilegature: entro e non oltre 24 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 100 rilegature: entro e non oltre 48 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- fino a 150 rilegature: entro e non oltre 72 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- oltre 150 rilegature: nel termine da concordarsi di volta in volta e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale da lavorare.
- fino a 10 plastificazioni: entro e non oltre 24 ore dalla consegna del materiale da lavorare;
- oltre 10 plastificazioni: entro e non oltre 72 ore dalla consegna del materiale da lavorare, salvo un termine più ampio da concordarsi di volta in volta per eventuali affidamenti di lavorazioni oggettivamente numerose, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale da lavorare.

L'Agenzia avrà comunque la facoltà di segnalare lavorazioni di particolare urgenza; in tali casi la Società si impegna a ridurre i tempi di lavorazione.

Art. 5 - Obblighi del fornitore

Il fornitore non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto dall'Agenzia.

Tutte le spese di confezionamento e trasporto nei locali di ed eventuali oneri connessi sono a carico del fornitore.

Il fornitore si impegna a non divulgare qualsiasi notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che il fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 7 – Fatturazione e pagamento

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura mensile emessa dal fornitore, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001

e inviate all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: X3DZ5I**.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;

- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

Dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere “S”.

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall’Ufficio Fornitori all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Nell’ipotesi di affidamento della fornitura di ulteriori prodotti, la Società si impegna a non praticare prezzi superiori a quelli praticati per le Pubbliche Amministrazioni al momento della richiesta.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati preventivamente alla stipula del contratto.

Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - Responsabilità del fornitore

Il fornitore si assume ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Agenzia e a terzi, in dipendenza di manchevolezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi a tenere indenne l'Agenzia dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché dalle spese dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.

Il fornitore si impegna ad erogare i servizi mantenendo invariati i prezzi offerti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto. Si applica l'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2017.

Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione

Per ciascun giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dall'art. 4 nell'esecuzione del servizio in oggetto per cause non imputabili all'Agenzia, sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art.145 Dpr n.207/2010, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382 c.c. e la possibilità, oltre all'incameramento della cauzione, di compensarne l'importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di grave inadempimento, l'Agenzia avrà la facoltà di recedere dal contratto immediatamente, mediante semplice comunicazione scritta.

L'Agenzia si riserva la facoltà di ricorrere all'esecuzione in danno dell'aggiudicataria presso altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre l'eventuale risarcimento del danno.

Qualora le copie non siano rese a regola d'arte o si riscontrino mancanze di pagine all'interno dei volumi, l'aggiudicataria sarà obbligata a ripetere la produzione senza oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Agenzia al risarcimento degli eventuali danni ulteriori ai sensi dell'art. 1382 C.C.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'incarico servizio;
- stato di inosservanza dell'aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'incarico;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione dell'incarico da parte dell'aggiudicataria senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 - Responsabilità civile e cauzione

Il fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il fornitore dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia o a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, il fornitore dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore massimale contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n.50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Il fornitore ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 14 - Disposizioni antimafia

Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 15 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 16 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Francesco Vasta
Firmato digitalmente